



# Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E  
DEI FARMACI VETERINARI  
Ufficio 3

EX DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E SICUREZZA  
ALIMENTARE E DELLA NUTRIZIONE  
Ufficio 2

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2025/15

- Regione Lombardia Direzione Generale Welfare UO  
Veterinaria

- Regione Piemonte Direzione Sanità Settore  
Prevenzione e Veterinaria  
[sanita.pubblica@regione.piemonte.it](mailto:sanita.pubblica@regione.piemonte.it)  
[prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it](mailto:prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it)  
[bartolomeo.griglio@regione.piemonte.it](mailto:bartolomeo.griglio@regione.piemonte.it)  
[luca.picco@regione.piemonte.it](mailto:luca.picco@regione.piemonte.it)

- Regione Emilia Romagna Servizio Prevenzione  
Collettiva e Sanità Pubblica Area igiene degli alimenti e  
sanità pubblica veterinaria

Coordinamento interregionale  
[saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)  
[m.brichese@regione.veneto.it](mailto:m.brichese@regione.veneto.it)

- Regioni e Province Autonome  
Assessorati alla sanità

- II.ZZ.SS.

- OO.EE.VV.RR.  
c/o Regioni e P.A.

- CEREP c/o IZSUM  
[protocollo.izsum@legalmail.it](mailto:protocollo.izsum@legalmail.it)

- COVEPI c/o IZSAM  
[protocollo@pec.izs.it](mailto:protocollo@pec.izs.it)

**e, p.c.:**  
Commissario straordinario PSA  
[segrcspa@sanita.it](mailto:segrcspa@sanita.it)

- Comando Carabinieri per la Salute  
[srm29424@pec.carabinieri.it](mailto:srm29424@pec.carabinieri.it)

- CUFA - Comando Carabinieri Unità Forestali  
Ambientali ed Agroalimentari - Ufficio OAI  
[frm42541@pec.carabinieri.it](mailto:frm42541@pec.carabinieri.it); [ufaoaio@carabinieri.it](mailto:ufaoaio@carabinieri.it)

[ffr43019@pec.carabinieri.it](mailto:ffr43019@pec.carabinieri.it)  
[alessandro.bettosi@carabinieri.it](mailto:alessandro.bettosi@carabinieri.it)

- Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della  
Sanità Militare  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)  
[cu.veterinario@igesan.difesa.it](mailto:cu.veterinario@igesan.difesa.it)

MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e  
sviluppo rurale  
[aoo.disr@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.disr@pec.masaf.gov.it)  
[s.davanzo@masaf.gov.it](mailto:s.davanzo@masaf.gov.it)

- ISPRA [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

- DOHRI

- ex SEGGEN Uff. 3

- ex DGSAF Uff. 1, 2, 6 e 8

- ex DGISAN Uff. 2

- Associazioni di categoria settore suinicolo

- FNOVI – ANMVI – SIVEMP

**Oggetto: Peste suina africana (PSA) – Implementazione attività di vigilanza e misure di biosicurezza.**

In riferimento all'oggetto, tenuto conto dell'avvicinarsi del periodo individuato come ad elevato rischio e nel quale è stata osservata la maggiore probabilità di ondate epidemiche nel settore domestico, si raccomanda alle SS.LL. l'innalzamento del livello di attenzione in riferimento alla sorveglianza ed alla vigilanza nella filiera suinicola, in particolare per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla biosicurezza strutturale e gestionale.

Come da documento allegato, che sarà parte integrante di emanandi provvedimenti del Commissario Straordinario, nelle zone sottoposte a restrizione devono essere adottate misure di biosicurezza e misure di biosicurezza gestionali preventive come di seguito sintetizzato.

Nelle **Zone di Restrizione II e III** le misure di biosicurezza devono essere mirate a ridurre al minimo il rischio di introduzione del virus negli allevamenti suini e la sua successiva diffusione.

Le principali disposizioni includono:

- la verifica delle condizioni di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022 e delle misure di biosicurezza rafforzata di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2023/594 ogni 90 giorni, con registrazione degli esiti in Classyfarm nelle tempistiche previste dall'allegato alla presente e rispetto delle indicazioni in caso di non conformità per carenze strutturali o gestionali gravi e non sanabili entro 15 giorni;

- la limitazione degli accessi in allevamento: divieto di ingresso nell'area pulita ad eccezione del personale strettamente coinvolto nella gestione degli animali allevati o ai Servizi Veterinari ufficiali ai fini della verifica del pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza; divieto di ingresso nella zona pulita di mezzi agricoli utilizzati per attività non direttamente collegate ad attività di allevamento (es: lavorazione campi), nel rispetto di quanto previsto per eventuali mezzi che debbano avere necessariamente accesso all'area pulita dell'allevamento, anche in occasioni ripetute e/o prolungate nel tempo;

- la regolamentazione degli ingressi del personale in allevamento, inclusi i tecnici e i veterinari di fiducia, in riferimento al periodo di "inattività" tra zone di restrizione;

- la regolamentazione della gestione degli allevamenti in termini di separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR indipendentemente dall'appartenenza alla stessa filiera. Deve essere sempre garantito l'impiego di mezzi dedicati esclusivamente alla medesima ZR, anche se appartenenti alla stessa filiera.

Nelle Zone di Restrizione I le misure di biosicurezza devono essere mirate alla prevenzione dell'introduzione del virus da altri allevamenti (o comunque dall'esterno) e alla eventuale successiva diffusione.

Le principali disposizioni includono:

- la verifica delle condizioni di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022 e delle misure di biosicurezza rafforzata di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2023/594 attraverso un controllo ufficiale da effettuarsi almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno quattro mesi, e con registrazione degli esiti in Classyfarm nelle tempistiche di cui al citato documento e rispetto delle indicazioni in caso di non conformità per carenze strutturali o gestionali gravi e non sanabili entro 15 giorni;

- la regolamentazione degli ingressi del personale in allevamento, inclusi i tecnici e i veterinari di fiducia, in riferimento al periodo di "inattività";

- la regolamentazione degli ingressi di mezzi in allevamento: divieto di ingresso di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto alla attività di allevamento (es: lavorazione campi);

- la regolamentazione della gestione degli allevamenti in termini di separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR indipendentemente dall'appartenenza alla stessa filiera. Deve essere sempre garantito l'impiego di mezzi dedicati esclusivamente alla medesima ZR, anche se appartenenti alla stessa filiera.

Si raccomanda inoltre di evitare l'impiego di personale di un allevamento presso altri allevamenti, anche se allo scopo di fornire supporto per sopperire a temporanee carenze di personale o comunque nei periodi di maggiore attività, in concomitanza di festività o di ferie. Ciò in quanto nelle precedenti epidemie questa pratica è stata infatti individuata come un importante fattore di rischio. In tal senso si raccomanda il rispetto delle disposizioni e divieti relativi oltre che al personale anche ai mezzi utilizzati nelle campagne.

In riferimento all'individuazione dei Comuni a rischio, codeste Regioni provvederanno ad integrare le attività di controllo con la programmazione dei già predisposta in ambito territoriale, dando priorità alle aziende selezionate che ricadono nei Comuni individuati come a rischio. Nel documento allegato è infine disciplinata la regolamentazione dell'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zone soggette a restrizione I, II e III, e la gestione dei liquami in tutto il territorio nazionale, oltre ad ulteriori misure di biosicurezza preventiva.

Oltre a quanto sopra, si invitano le SS.LL. ad un approccio improntato al principio di massima precauzione, mantenendo elevato il livello di attenzione e di allerta, anche in riferimento alla verifica e al puntuale rispetto delle condizioni previste per le concessioni delle deroghe ai divieti di movimentazione. In merito restano valide le disposizioni di cui alla nota DGSAF prot. 36371 dell'11/12/2024 (rettificata con nota DGSAF prot. 36635-13/12/2024) e dei relativi allegati A, B, C, D che si raccomanda di rispettare.

Resta inoltre fondamentale segnalare che in caso di accertamento di negligenza, colpa o addirittura dolo in relazione all'applicazione delle misure di biosicurezza oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme si procederà alla valutazione della sospensione delle procedure di indennizzo dei danni diretti e indiretti.

Si segnala infine che resta valida per codeste Regioni la possibilità di adottare misure di carattere più restrittivo, sulla base dell'analisi del rischio, del contesto territoriale e della situazione epidemiologica.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Il Direttore Generale DGSA  
Giovanni Filippini\*